PEP. N. 2563 Der 18 02/2025.

	CONTRATTO DI LOCAZIONE	
	La GESATTI IMMOBILIARE srl, in persona del Legale	
	Rappresentante, Sig. Giovanni Attimonelli, con sede in Andria alla Via	
	Tagliamento n. 82, iscritta al registro delle imprese di Bari al C.F. e P. IVA	
	06246470725, indirizzo di posta elettronica certificata:	
	gesattiimmobiliaresrl@pec.it in seguito denominata "parte Locatrice"	
2	<u>E</u>	
-	l'AZIENDA SANITARIA LOCALE Barletta-Andria-Trani (P.I.:	*
	06391740724 - C.F.: 90062670725), in persona del legale rappresentante pro	
	tempore Dott. ssa Tiziana Dimatteo, (nata in	
	e domiciliata per la carica in Andria alla Via Fornaci n. 201.	4 11
	indirizzo di posta elettronica certificata:	
	direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it, in seguito denominata "parte	
	Conduttrice",	
	premesso che:	
<u> </u>	a) con la deliberazione n. 1244 del 19/07/2024, allegata al presente	
	contratto per costituirne parte integrante, l'ASL BT ha manifestato la volontà	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	di acquisire in locazione l'immobile offerto dal rappresentante legale della	E 0
	GESATTI IMMOBILIARE srl per le esigenze di cui alla procedura di gara	
	indetta con la deliberazione n. 1399 dell'08/08/2023, subordinandola	
	all'accettazione da parte dello stesso dell'importo di € 359.610,00 a titolo di	
	canone annuo di locazione;	
	b) con la pec acquisita al Protocollo dell'Ente in data 29/10/2024 con	
	il numero 85113 il Sig. Attimonelli ha riscontrato la nota Prot. n. 61950/2024	,
	con cui gli è stata notificata la suddetta delibera, manifestando la volontà di	

^	CONVENGONO E STIPULANO	QUANTO SEGUE:		
1.	La parte Locatrice concede in locaz			
	accetta l'immobile sito in Andria a	lla Via Barletta n. 200 e Via		
	Vecchia Barletta, avente superficie netta complessivamente pari a			
	circa 7.219 mq (nel prosieguo definito, per brevità, l'"Immobile"),			
	come di seguito individuato ed evidenziato in giallo nelle allegate			
	planimetrie e comunicazioni (da co	onsiderare parte integrante del		
	presente contratto) che vengono contr	ofirmate dalle parti, identificato		
	al NCEU del Comune di Andria al f	foglio n.13, particella n. 210,		
	subalterni nn. 57, 58, 59, 60, 61, 6	62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71,		
	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 8	1, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e		
-	94. La suddetta superficie, secondo le indicazioni fornite dal			
	Direttore dell'Area Gestione Tecnica della ASL BT nella			
	Direttore dell'Area Gestione Te	cnica della ASL BT nella		
	Direttore dell'Area Gestione Terrelazione tecnica elaborata, è cosi d			
	relazione tecnica elaborata, è cosi d	istribuita:		
	relazione tecnica elaborata, è cosi d Uffici	istribuita: 4.950 mq		
	relazione tecnica elaborata, è cosi d Uffici Archivi	4.950 mq 250 mq		
2	Uffici Archivi Parcheggi Viabilità estema di servizio	istribuita: 4.950 mq 250 mq 1.200 mq 819 mq		
2.	Uffici Archivi Parcheggi Viabilità estema di servizio La parte Locatrice dichiara di essere i	4.950 mq 250 mq 1.200 mq 819 mq in possesso del pieno diritto alla		
2.	Uffici Archivi Parcheggi Viabilità estema di servizio	4.950 mq 250 mq 1.200 mq 819 mq in possesso del pieno diritto alla		

	diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente
	autorizzata dalla parte locatrice.
	4. La parte Locatrice dichiara che l'Immobile è privo di materiali
	contenenti amianto e/o di altri materiali da costruzione/finitura per il
	quale sia conclamato, o comunque sospettato, un possibile danno da
	esposizione per la salute delle persone.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito
	dell'informativa antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e
	s.m.i. (richiesta acquisita al Protocollo BDNA-
	BTUTG 0001239 20250110 e allegata al presente contratto per
	costituirne parte integrante e sostanziale) e che, pertanto, lo stesso si
	risolverà ove tale verifica non abbia dato esito positivo (ex art. 92,
	comma 3, D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.), fatto salvo il
	pagamento delle prestazioni effettuate. La parte Locatrice ha rilasciato
	apposita dichiarazione (acquisita al Protocollo dell'Ente in data
	11/02/2025 con il numero 12400) – allegata al presente contratto per
	costituirne parte integrante e sostanziale - sottoscritta con le modalità di
	cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestando che nei propri confronti
	non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui
	all'Art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
	6. La parte Conduttrice ha la facoltà di sublocare parte dell'Immobile ad
	altri Enti pubblici o Uffici della Pubblica Amministrazione o a soggetti
	esercenti attività accessoria alla propria, nel rispetto della durata
7.0	contrattuale e previa comunicazione scritta alla parte Locatrice.
- 4	7. La durata della locazione dell'Immobile è di sei anni a decorrere dalla

sottoscrizione del verbale di consegna dello stesso. Il pagamento del canone di locazione decorrerà dalla data di sottoscrizione del predetto verbale. La parte conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente, ai sensi dell'art. 27, 7° comma L. 392/78 e s.m.i., con preavviso di dodici mesi, da formularsi mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. In caso di mancata disdetta inviata dalla parte conduttrice, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata, almeno dodici mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito. Contestualmente alla cessazione degli effetti della locazione, l'Immobile dovrà essere riconsegnato alla parte Locatrice o a persona da quest'ultima espressamente incaricata per iscritto, in uno stato equivalente a quello in cui si troveranno al momento della consegna (come si evincerà dal relativo verbale) salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell'Immobile alla scadenza, la parte Conduttrice - oltre a quanto previsto nell'art. 17 (diciassette) - dovrà pagare alla parte Locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte Locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'Immobile.

8. Il canone mensile della locazione è fissato in Euro 29.967.50 IVA esclusa (ventinovenovecentosessantasette/50 IVA esclusa), giusta accettazione

	pervenuta con nota Prot. n. 85113 del 29/10/2024 allegata al presente
	contratto. L'ammontare del canone di locazione è stato convenuto tra le
. 0	parti, tenendo conto che esso è esente da IVA in considerazione della
	circostanza che l'attuale regime fiscale della locazione di immobili
	prevede l'esenzione dall'applicazione dell'Iva sulle locazioni ad
2	eccezione di quelle per le quali il locatore, nel relativo atto, abbia
	espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ai sensi dell'art.
-	10 n. 8 del D.P.R N. 633/1972 e s.m.i.; e che il regime di esenzione da
	imposta è vincolante per tutta la durata del contratto. Il canone sarà
	corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, da versare
	entro le date di seguito indicate: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31
	dicembre di ciascun anno solare. La Parte Locatrice, ai sensi della
	Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017, che ha aggiornato la
	precedente Determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante le "Linee Guida
	sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13
	agosto 2010 n. 136", è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti
	bancari o postali dedicati. La Locatrice si impegna pertanto a comunicare
	alla Parte Conduttrice le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente
	dedicato ove effettuare il pagamento, nonché i nominativi dei soggetti
	abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto. Resta salva la
	facoltà della Locatrice di comunicare una diversa domiciliazione su altro
	conto corrente trasmesso, anche successivamente, ed in ogni caso almeno
	60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento. Ai sensi delle
. ————————————————————————————————————	citate disposizioni, la Parte Conduttrice ha acquisito il seguente Codice
	Identificativo di Gara (C.I.G.): B598EF5E0B. Il canone sarà liquidato

dall'Area Gestione Tecnica dell'ASL BT previa presentazione di fatture
elettroniche trimestrali intestate a: AZIENDA SANITARIA LOCALE
Barletta-Andria-Trani 76123 Andria (BT), P.I. 06391740724 Cod. Fisc.
90062670725 Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data di ricezione delle stesse. Ai fini della compilazione
della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007, art. 1, commi
209 - 213 e s.m.i. e del D.M. 55/2013, andrà indicato il codice IPA
dell'ASL BT: asl_bat, nonché il codice C.I.G. sopra indicato. Ogni
eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata
all'ASL BT entro 60 (sessanta) giorni e mediante PEC, indirizzata presso
il domicilio eletto. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà
pervenuta all'ASL BT, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno
effetto liberatorio. La comunicazione dovrà contenere a pena di invalidità
la espressa revoca della precedente domiciliazione di pagamento. Il
canone così corrisposto sarà automaticamente e senza bisogno di richiesta
scritta, aggiornato in relazione all'intervenuta variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati
intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. La
misura dell'aggiornamento sarà del 75% in relazione alla variazione
ISTAT intervenuta nell'anno precedente, calcolato sulla base
dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati. In ogni caso, laddove, dovesse venire a mutare l'indice di
riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia
nazionali che comunitarie, sarà applicata, comunque, quella più
favorevole alla parte locatrice. Sono a carico della parte conduttrice, che

- ×	sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le
	spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale.
	In ogni caso tutte le somme che la parte locatrice anticiperà per conto
	della parte conduttrice per quanto innanzi detto, dovranno essere da
	quest'ultima rimborsate alla prima entro e non oltre il 5° giorno dal
	ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte
	decorreranno interessi moratori nella misura indicata nell'art. 17
	(diciassette) del presente contratto. L'inadempienza della parte
	conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del
	contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., per fatto, colpa ed in suo danno, con
	le conseguenze previste al citato art. 17 (diciassette).
	9. A garanzia di tutte le obbligazioni che assume col presente contratto la
	parte Conduttrice verserà alla parte Locatrice, entro 30 (trenta) giorni
-1	dalla sottoscrizione del presente contratto, una somma pari ad €
-	89.902,50 (ottantanovenovecentodue/50) pari a 3 (tre) mensilità, a titolo
	di deposito cauzionale non imputabile in conto canoni e produttiva di
	interessi legali che saranno corrisposti al termine di ogni anno locativo. Il
	deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dal termine della
	locazione, previa verifica dello stato dei locali e dell'osservanza delle
-	obbligazioni contrattuali.
	10. Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze
9	trimestrali pattuite, costituirà automaticamente la parte Conduttrice in
	mora; tale mancato pagamento costituirà, inoltre, inadempienza grave
	legittimando in ogni caso la parte Locatrice a chiedere la risoluzione di
	_diritto del contratto.

11. È onere della parte Conduttrice provvedere ad effettuare ogni tipo di	
riparazione rientrante nell'ordinaria manutenzione resasi necessaria per la	
salvaguardia dell'Immobile e per consentime la piena possibilità di	1
utilizzo, ad eccezione di quelle inerenti le parti comuni dell'edificio che	
faranno capo alla parte Locatrice. La parte Conduttrice si impegna ad	
assumersi le relative spese economiche. Sono, altresì, a carico della parte	
Conduttrice le spese relative all'allacciamento ed eventuale	
potenziamento delle utenze, nonché alla manutenzione ordinaria degli	
impianti fotovoltaici la cui produzione di energia è nella disponibilità	
della parte Conduttrice. Quest'ultima dovrà consentire, alla parte	
Locatrice o a suoi incaricati, per giustificati motivi e previo avviso.	v
l'accesso all'Immobile. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 Cod. Civ.,	
la parte Conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del	
danno o spesa qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse	
risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata.	
12. La parte Conduttrice dichiara di aver ricevuto le informazioni e la	
documentazione, comprensiva dell'attestato, sull'attestazione della	
prestazione energetica dell'edificio (APE) ai sensi del D.L. n. 63/2013	e1
(pubblicato sulla GU n. 130 del 5/6/2013) convertito nella Legge n.	
90/2013 (pubblicata sulla GU n. 181 del 3/8/2013) e s.m.i.	
13. Le parti danno atto della realizzazione dei lavori previsti nel progetto di	
massima proposto in sede di partecipazione alla gara, nonche di quelli	
definiti congiuntamente all'Area Tecnica dell'ASI. BT e nei tempi ivi	
indicati, e confermano che l'Immobile si trova in ottimo stato locativo.	

4	autorizzazione della parte Locatrice, potrà eseguire nell'Immobile locato,
	fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive
	autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed
	addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta
	altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni,
	addizioni, allacciamenti sull'Immobile e quant'altro effettuato dalla parte
	Conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione,
	per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'Immobile a beneficio
	della parte Locatrice, senza che la parte Conduttrice o altri possa
	pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche
	parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà
2 12 15 .	compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.
	15. Con la sottoscrizione del verbale di consegna, la parte Conduttrice è
	costituita custode dell'Immobile. La parte Locatrice, fino alla riconsegna,
	ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l'Immobile.
	16. La parte Conduttrice esonera espressamente la parte Locatrice da ogni
	responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che
	potessero derivare da fatto doloso o colposo di dipendenti della parte
	conduttrice o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o
	manifesta della parte Locatrice.
	17. Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte Locatrice
	intendesse vendere l'Immobile, la parte Conduttrice dovrà sempre
	consentire, previo avviso, la visita degli stessi, sotto pena della
*	risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.
	18. È fatto salvo il diritto della parte Locatrice al risarcimento di tutti i

	maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente
	riferibili alla condotta anticontrattuale della parte Conduttrice. Il tasso
	degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al
	tasso degli interessi legali.
	19. A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia
	dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione, anche se
	relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione
(stessa (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della
	competenza giudiziaria, la parte Conduttrice elegge domicilio presso la
	Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria-Trani.
	20. L'imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a
	carico di entrambe le parti in eguale misura. La parte Locatrice si
	impegna, sin da ora, ad effettuare il versamento nonché a curare i relativi
	adempimenti in ordine alla registrazione del contratto presso l'Agenzia
	delle Entrate, fermo restando il diritto al rimborso del 50% dell'importo
	delle spese sostenute.
12	21. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e
	formano un unico ed inscindibile contesto.
	22. Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo
	mediante atto scritto.
	23. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del
140 44	presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo è quello di Trani.
	24. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano a quanto
	disposto dalla L. 392/78 e s.m.i., dal Codice Civile e dalla normativa
	vigente in materia. Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'Immobile
4	

locato, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni
concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene
e di Polizia Urbana.
25. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i., la parte
Conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le
modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze
dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all'art. 7 del
D. Lgs. medesimo, la ragione sociale e la sede del Titolare del
trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa, la parte
Conduttrice conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati
nell'ambito delle finalità e modalità ad essa indicate e nei limiti nei quali
il consenso sia richiesto ai sensi di legge.
Redatto, confermato e sottoscritto inil
GESATTI IMMOBILIARE s.r.l. Azienda Sanitaria Locale BT
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)
GIOVANNI ATTIMONELLI Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2 Intesi (12-02-2025 17:57 GTC -01) DIMATTEO Data: 2025.02.12 12:20:41 +01'00'

La parte Conduttrice, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 5 (Efficacia del contratto); 6 (indennità giornaliera da ritardata restituzione); 7 e 17 (clausola aggiornamento di indice più favorevole; clausola misura interessi

* _			-	
	montonik 10 (ckl.) di di			
	moratori); 10 (obblighi di riparazio	ne, conservazione e manutenzione); 1	.5	
-1-2	(obblighi ed esonero da responsabilit	à della locatrice); 17 (penale ed interes	si	
	di mora); 19 (imputazione nei pagamenti); 18 (elezione di domicilio); 22 (foro			
	competente).			
	Redatto, confermato e sottoscritto in	il .		
	GESATTI IMMOBILIARE s.r.l.	Azienda Sanitaria Locale BT		
	(Firmato digitalmente)	(Firmato digitalmente)		
Signed by: G	OVANNI-ATTIMONELLI	TIZIANA Firmato digitalmente da TIZIANA DIMATTEO		
	lesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2 -02-2025 17:57 UTC -01	DIMATTEO Data: 2025.02.12 12:21:14+01'00'		
	1 2			
			+	
A				
7		-		
				
			-	
		*	-	
	*		- A	
	-			

Rapporto di verifica

Nome file:

~tmp-Prot_0015174_2025-02-18_Allegato_Prot_0013143_2025-02-12_Allegato_Cont

ratto locazione sede Direzione Gene..._signed.pdf

Data di verifica:

04/03/2025 16:47:59 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	TIZIANA DIMATTEO	Actalis EU Qualified Certifica	2	1
1	TIZIANA DIMATTEO	Actalis EU Qualified Certifica	3	•
1	GIOVANNI ATTIMONELLI	Intesi Group EU Qualified Elec	4	1
1	GIOVANNI ATTIMONELLI	Intesi Group EU Qualified Elec	5	1
	Appendice A		6	



La firma è in formato PAdES-BASIC

La firma non rispetta la Decision CE 2011/130/EU

La firma non è aderente allo standard PADES-BES richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)



Il certificato è attendibile

La firma non rispetta la Decision CE 2011/130/EU

Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: TIZIANA DIMATTEO

Codice fiscale:

Società:

Regione Puglia

Nazione:

Numero di serie:

Autorità emittente:

Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Utilizzo chiavi:

nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2;, 1.3.159.10.1.1; CPS URI: https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf;,

1.3.76.16.6;,

Validità:

dal 14/03/2022 11:07:26 UTC al 14/03/2025 11:07:26 UTC

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

IT

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N.

910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf

La firma è in formato PAdES-BASIC

La firma non rispetta la Decision CE 2011/130/EU

La firma non è aderente allo standard PADES-BES richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)

Il certificato è attendibile

La firma non rispetta la Decision CE 2011/130/EU

Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Regione Puglia

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: TIZIANA DIMATTEO

Codice fiscale:

Società:

Nazione: IT

Numero di serie:

Policies:

Autorità emittente:

Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

1.3.76.16.6;,

dal 14/03/2022 11:07:26 UTC al 14/03/2025 11:07:26 UTC Validità: Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N.

0.4.0.194112.1.2;, 1.3.159.10.1.1;CPS URI: https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf;,

910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf



La firma è in formato PAdES-BES



Il certificato è attendibile



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: GIOVANNI ATTIMONELLI

Codice fiscale:

Società:

Non disponibile

Nazione:

IT

Numero di serie:

Autorità emittente:

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Utilizzo chiavi:

nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2;, 1.3.76.16.6;, 1.3.6.1.4.1.48990.1.1.1.4;CPS URI: https://www.intesigroup

.com/en/documents/;,

Validità:

dal 24/05/2023 09:07:35 UTC al 24/05/2026 09:07:35 UTC

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N.

910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- https://www.intesigroup.com/en/documents/

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014



La firma è in formato PAdES-BES



✓ Il certificato è attendibile



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: GIOVANNI ATTIMONELLI

Codice fiscale:

Società: Non disponibile

Nazione: IT

Numero di serie:

Autorità emittente: Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2;, 1.3.76.16.6;, 1.3.6.1.4.1.48990.1.1.1.4;CPS URI: https://www.intesigroup

.com/en/documents/;,

dal 24/05/2023 09:07:35 UTC al 24/05/2026 09:07:35 UTC Validità:

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N.

910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- https://www.intesigroup.com/en/documents/

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Appendice A

6/6

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Nome e Cognome del soggetto: Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Nazione: Non disponibile

Numero di serie:

dal

23/11/2017 10:10:33 UTC al 18/11/2037 10:10:33 UTC

A.1.2 Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Nazione: Non disponibile

Numero di serie: 4cd6406f031e430c

dal

24/04/2017 13:18:38 UTC al 19/04/2037 13:18:38 UTC